

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa

DA

rapp. e dif. dall'avv.to

con cui elettivamente

domicilia in

giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

La S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti , elett.te dom.ta presso lo

studio di quest'ultima, sito in l

giusta procura in atti

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione ex lege 92 del 2012, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata l'impugnativa avverso il licenziamento per giusta causa irrogato nei suoi confronti dalla -S.p.A. con comunicazione del 29/9/2022. L'opponente ha esposto le sue ragioni di fatto e di diritto, concludendo come da pagine 82 ed 83 del ricorso in opposizione.

Si è costituita la eccependo l'infondatezza delle richieste attoree sul preminente rilievo della piena legittimità in fatto ed in diritto del licenziamento impugnato anche sotto il profilo della proporzionalità rispetto ai fatti contestati, chiedendo il rigetto del

ricorso e, in via subordinata, la conversione del recesso datoriale per cui è causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo; il tutto con vittoria di spese di lite.

Concesso termine per note conclusionali, ritenuto che il processo fosse sufficientemente istruito, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.

Il ricorso non merita accoglimento.

ha reiterato in sede di opposizione tutte le doglianze di cui al giudizio di prime cure, ribadendo prima di tutto la nullità ed inattendibilità del rapporto investigativo.

Sul punto, questo Giudice, come già ampiamente evidenziato nell'ordinanza oggetto dell'odierna opposizione, ribadisce che il datore di lavoro ha fornito prova indiscutibile della conformità legale del rapporto investigativo che, di conseguenza, assume rilevanza in questo giudizio.

Prima di tutto, è da dire che *"l'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine."* (Cass., n. 27093/2018).

In sede giudiziale, la resistente ha depositato il rapporto investigativo, le cui risultanze sono state poste a base del licenziamento irrogato. Né vi è una specifica doglianza in ordine a

formali sul report investigativo sono stati superati dalla produzione documentale della resistente e dalle deposizioni testimoniali degli agenti investiti del compito.

Pertanto è risultato che il datore di lavoro ha agito nel pieno rispetto della normativa vigente in *subiecta materia*.

In relazione alla censura attorea secondo cui le foto allegate al report investigativo sarebbero state ritagliate per eliminare eventuali altri soggetti, tra cui la famiglia ed il figlio, è da osservare che le risultanze investigative e le deposizioni degli agenti non portano a ritenere che vi sia stata la prospettata alterazione dei documenti fotografici.

Il : ha lamentato che non vi sia stata un'adeguata considerazione da parte del Giudicante dei rilievi fotografici e dei video che ritrarrebbero il lavoratore in compagnia della famiglia oltre che del figlio.

In realtà, i suddetti rilievi fotografici in parte sono privi dell'indicazione del giorno e dell'ora e, quindi, non sono validi a provare la perfetta coincidenza o sovrapponibilità con le giornate di fruizione del congedo parentale da parte del lavoratore nel mese di agosto 2022; in altri casi, gli stessi ritraggono il da solo; in pochissimi casi ancora, le foto riproducono il ricorrente con il figlio ma in limitati momenti della giornata, per cui non sono idonee a sostenere la tesi del lavoratore.

Passando alla possibilità del datore di lavoro di avvalersi di un'agenzia di investigazione per l'individuazione di fatti rilevanti per il rapporto di lavoro, va considerato che la Cassazione (ex multis Cass. nn. 25287/2022, 15094/2018) ha delimitato, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3); tali disposizioni non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti, esterni (come, nella specie, un'agenzia investigativa), ancorché il controllo non possa riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come

l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza. Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (cfr., in tali termini, Cass. n. 9167 del 2003). Tale principio è stato costantemente ribadito, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

Nella fattispecie al vaglio, tenuto conto dell'ambito in cui è stata conferito l'incarico e di come lo stesso è stato svolto dall'agenzia di investigazioni, va detto che i limiti di intervento tracciati dalla Suprema Corte sono stati evidentemente rispettati.

Tanto premesso, devono esporsi i fatti oggetto della contestazione disciplinare, che ha poi portato al licenziamento irrogato al ricorrente per giusta causa o, in via subordinata, per giustificato motivo soggettivo.

Non è in discussione che, in data 20/7/2022, _____ ha presentato agli addetti dell'ufficio del personale dello stabilimento di Castellammare di Stabia della resistente una dichiarazione scritta rilasciata dall'INPS, da cui risulta che, nel periodo temporale dal 1°/8/2022 al 5/8/2022 ed in quello successivo dal 22/8/2022 al 26/8/2022, aveva diritto di avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio minore Catello; altrettanto pacifico è che, in virtù di ciò, il lavoratore ha comunicato all'azienda di volersi astenere dal lavoro nei periodi sopra indicati in modo da prendersi cura del minore e che, nei giorni dei predetti congedi parentali, il medesimo doveva osservare i seguenti ed alternativi turni di lavoro: dal 1°/8/2022 al 5/8/2022 dalle ore 6 alle ore 14, dal 22/8/2022 al 26/8/2022 dalle ore 14 alle ore 22.

I fatti contestati sono i seguenti: "a) *Con riguardo al giorno 1° agosto 2022 (lunedì) Lei è stato assente dalla Sua abitazione, alla via I _____, almeno dalle ore 6,30 sino a tarda mattinata. Alle ore 13,30 Ella è stato visto presso l'area di parcheggio di Piazza Marina del Cantone sita a _____ che si trova proprio al*

centro della piazza e che, soprattutto nel periodo estivo, rappresenta un comodo punto di riferimento per i numerosi bagnanti. Nella circostanza, una volta sopraggiunti in loco coloro che hanno eseguito l'attività di accertamento commissionata alla agenzia investigativa, è stato visto intento a svolgere attività di gestione dell'area parcheggio. In particolare, gli agenti investigativi hanno riscontrato che Ella, unitamente ad altri addetti impegnati in attività analoghe (regolazione e gestione dei flussi di auto all'interno del parcheggio) con indosso una t-Shirt contrassegnata dalla lettera 'P' presente sulla parte anteriore della maglietta, si stava occupando dei seguenti incombenenti: a) accogliere gli automobilisti che volevano parcheggiare nella predetta area riservata a parcheggio, b) indicare loro l'area dedicata in cui avrebbero dovuto posizionare l'auto all'interno del parcheggio; c) annotare il numero di targa su un ticket necessario per il successivo ritiro del veicolo, d) riscuotere il pagamento per la sosta in base al tempo effettivo utilizzato per il parcheggio. Alla sopradetta data Ella, che in tale occasione indossava una maglietta bianca priva di logo, ha svolto le attività sopra descritte sino alle 19,45 circa orario in cui Ella si è allontanato dal parcheggio alla guida di uno scooter modello Honda SH di colore nero tg. _____ che, in base ad accertamenti successivamente effettuati, non risulta a Lei intestato. Da rilevare che durante tutto il periodo di osservazione da parte di coloro che hanno svolto l'attività di accertamento investigativo, non è mai stata riscontrata la presenza di Suo figlio nel parcheggio. 2) Con riguardo al giorno 2 agosto 2022 (martedì) alle ore 08,15 è stato visto transitare alla guida dello scooter indicato al punto 1) che precede in una strada adiacente la Sua abitazione per dirigersi verso la autostrada in direzione Sorrento. Alle ore 09,15 ha raggiunto l'area di parcheggio meglio specificata al punto 1) che precede in Nerano. Nell'occasione è stato visto mentre operava un cambio di maglietta, in particolare ha dismesso la maglietta verde che aveva in precedenza, per indossare una T-Shirt di colore bianco. Da rilevare che tutti gli addetti al parcheggio indossano una T-Shirt di colore bianco ai fini identificativi. Al pari di quanto già riscontrato il giorno precedente, dall'orario indicato sino alle 16,15, momento in cui Lei dopo aver indossato di nuovo la T-Shirt verde, si è allontanato in scooter in direzione di casa, Ella

ha svolto gli stessi incombeni indicati analiticamente ai punti da a) a d) del giorno 1.8.2022 (quali, a titolo esemplificativo, accogliere i clienti, fornire indicazioni in ordine a dove parcheggiare l'auto, etc.), L'attività di osservazione è proseguita sino alle ore 17,30 e per tutta la giornata non è stata riscontrata la presenza di Suo figlio all'interno del parcheggio da parte di coloro che hanno svolto l'attività investigativa. 3) Con riguardo al giorno 3 agosto 2022 (mercoledì), verso le ore 10.00, Ella è stato visto raggiungere la predetta area di parcheggio di Piazza Marina del Cantone sita in Nerano come passeggero a bordo di uno scooter ad alta velocità. Ai pari di quanto già riscontrato il giorno precedente, a partire dalle ore 10.30 Ella ha svolto gli stessi incombeni indicati analiticamente ai punti da a) a d) del giorno 1.8.2022 (quali, a titolo esemplificativo, accogliere gli automobilisti, consegnare i tagliandi per identificare i veicoli presenti, riscuotere i pagamenti, etc.); nella circostanza gli agenti investigativi hanno verificato che Ella, ai fini della migliore gestione del flusso dei veicoli all'interno del parcheggio, disponeva di un block-notes e di un walkie talkie oltre che di un marsupio all'interno del quale ha riposto il corrispettivo dei pagamenti effettuati dagli utenti. Nel corso del pomeriggio, quantomeno fino alle ore 19,00 Ella ha continuato a svolgere le medesime attività di sistemazione dei veicoli anche alla luce della sopravvenuta presenza nell'area di numerosi bagnanti senza fare rientro presso la propria abitazione. L'attività di osservazione è proseguita sino alle ore 22.00 e per tutta la giornata non è stata riscontrata la presenza di Suo figlio all'interno del parcheggio da parte di coloro che hanno svolto l'attività investigativa. 4) Con riguardo al giorno 4 agosto 2022 (giovedì) Lei è stato assente dalla Sua abitazione, alla via Nuova Eremitaggio n. 6, almeno dalle ore 6,30 sino alle ore 8.30. Alle ore 9.00, Ella è stato visto presso l'area parcheggio di

Al pari di quanto già riscontrato il giorno precedente, dall'orario indicato fino alle ore 19:10 circa, Ella ha svolto i medesimi incombeni indicati analiticamente ai punti da a) a d) del giorno 1.8.2022 (quali, a titolo esemplificativo, accogliere i clienti, fornire indicazioni in ordine a dove parcheggiare l'auto, riscuotere i pagamenti, etc.). L'attività di osservazione è proseguita sino alle ore 22.00 e per

tutta la giornata Ella non è mai stato visto in compagnia di Suo figlio né è stata riscontrata la presenza dello stesso all'interno del parcheggio da parte di coloro che hanno svolto l'attività investigativa. 5) Con riguardo al giorno 5 agosto 2022 (venerdì), alle ore 8.50 circa, Ella è stato visto ancora una volta presso l'area di parcheggio di Nerano meglio specificata al punto 1) che precede (area di proprietà comunale che risulta attualmente gestita dalla società TMP di Portici (p. iva. 05400871215) intento a svolgere l'attività lavorativa sopra descritta. Al pari di quanto già avvenuto nei giorni precedenti, Ella ha svolto gli incombeni di cui ai punti da a) a d) del giorno 1.8.2022 occupandosi, tra gli altri aspetti, di accogliere i clienti fornendo loro indicazioni in ordine all'area di sosta deputata al parcheggio oltre che di riscuotere i relativi pagamenti che sono avvenuti esclusivamente in contanti. Verso le ore 18.15 Ella è stato visto allontanarsi a piedi dalla struttura ricettiva 'i', sita in via l e adiacente alla più volte indicata area parking, e dirigersi verso la spiaggia limitrofa recando con sé una valigia ed alcune buste; nella circostanza, dopo aver percorso a piedi un pontile posto accanto agli stabilimenti balneari, Ella si è avvalso di un servizio di transfer effettuato per il tramite di un gommone al fine di raggiungere una barca, modello Primatist 27, ormeggiata in mare in località Marina del Cantone. A questo punto, Ella si è allontanato da solo alla guida del motoscafo. L'attività di osservazione è proseguita sino alle ore 20.00 e per tutta la giornata Ella non è mai stato visto in compagnia di Suo figlio né è stata riscontrata la presenza dello stesso all'interno del parcheggio da parte di coloro che hanno svolto l'attività investigativa. 6) Con riguardo al giorno 22 agosto 2022 (lunedì), verso le ore 9.00 circa Ella è stato visto presso l'area parcheggio di Piazza). Contrariamente a quanto accertato nei giorni precedenti, nella circostanza Lei indossava una T-shirt bianca recante una lettera 'P' di colore blu posta nella parte anteriore sinistra della maglietta oltre al logo Parking sulla parte posteriore. Nel corso della mattinata e fino alle ore 19.15 Ella ha svolto gli stessi incombeni indicati analiticamente ai punti da a) a d) del giorno 1.8.2022 (quali, a titolo esemplificativo, accogliere i clienti, fornire indicazioni in ordine all'area

deputata per il parcheggio dell'auto, riscuotere i pagamenti dagli utenti, etc.). Alla fine del Suo turno di lavoro, Ella si è quindi allontanato dalla predetta area di parcheggio a bordo dello scooter SH Honda indicato al punto 1) che precede recandosi presso la struttura ove, una volta parcheggiato il motorino, ha fatto ingresso. Nella specie, verso le ore 20.00, Ella, dopo essersi cambiato si è allontanato dalla struttura sempre a bordo dello scooter dirigendosi ancora una volta in direzione dell'area di parcheggio e, dopo una breve sosta presso la struttura ricettiva l' , ha raggiunto nuovamente l'hotel Quattro Passi. L'attività di osservazione è proseguita sino alle ore 22.00 e per tutta la giornata Ella non è mai stato visto in compagnia di Suo figlio né è stata riscontrata la presenza dello stesso all'interno del parcheggio da parte di coloro che hanno svolto l'attività investigativa.

7) Con riguardo al giorno 23 agosto 2022 (martedì), verso le ore 8.45, Ella è stato visto allontanarsi dall'hotel l' i a bordo dello scooter e dirigersi verso l'area di parcheggio in Nerano per iniziare il Suo turno di lavoro. Al pari di quanto già riscontrato il giorno precedente, Ella indossava una T-shirt bianca recante una lettera 'P' di colore blu posta nella parte anteriore sinistra della maglietta oltre al logo Parking sulla parte posteriore. Alla sopradetta data Ella si è occupato degli incumbenti meglio descritti ai punti da a) a d) del giorno 1° agosto 2022 e, tra gli altri, delle attività di accoglienza dei clienti annotando le targhe dei loro veicoli sull'apposito block-notes e fornendo loro indicazioni dall'interno del gabbiotto del parcheggio. In seguito, verso le ore 19.15, Ella ha lasciato la predetta area di parking sempre a bordo dello scooter recandosi presso la struttura ricettiva Quattro Passi. L'attività di osservazione è proseguita sino alle ore 20.00 e per tutta la giornata Ella non è mai stato visto in compagnia di Suo figlio né è stata riscontrata la presenza dello stesso all'interno del parcheggio da parte di coloro che hanno svolto l'attività investigativa.

8) Con riguardo al giorno 24 agosto 2022 (mercoledì), verso le ore 9.00, Ella è stato visto presso l'area di parcheggio di l')

a). Nel corso della mattinata e fino alle ore 19 circa Ella, che indossava una maglietta bianca contrassegnata da una lettera 'P' di colore blu nella parte

anteriore sinistra, ha svolto gli stessi incumbenti indicati analiticamente ai punti da a) a d) del giorno 1.8.2022 (quali, a titolo esemplificativo, accogliere i clienti, fornire indicazioni in ordine all'area deputata per il parcheggio dell'auto, distribuire tagliandi, riscuotere i pagamenti dagli utenti, etc.). In seguito, verso le ore 19.15 Ella ha lasciato la predetta area in sella allo scooter SH targato _____ recando dietro di sé quale passeggero una ragazzina giunta pochi minuti prima al parcheggio che, all'esito di ulteriori verifiche, risulta essere Sua figlia. Nell'occasione Ella, dopo essersi portato in prossimità della struttura Quattro Passi ed aver parcheggiato il motorino, ha fatto ingresso all'interno della struttura insieme a Sua figlia. Più tardi, alle ore 20.00 circa, Ella è stato notato mentre lasciava la predetta struttura in compagnia di Sua figlia e di altre due persone poi rivelatesi essere Sua moglie e Suo figlio. Nella circostanza, Ella si è allontanato in sella allo scooter già individuato in precedenza laddove Sua moglie è salita a bordo del motorino SH scuro tg. EH42002 unitamente a Suo figlio raggiungendo la spiaggia adiacente alla Piazza Marina del Cantone; a questo punto, mentre Lei ha usufruito del servizio di transfer in gommone al fine di raggiungere la barca Primatist 27 ormeggiata al largo della costa, i Suoi familiari si sono recati nelle immediate adiacenze del ristorante _____ dove ad attenderli vi erano alcuni conoscenti oltre a Sua figlia maggiore. A distanza di pochi minuti, Ella è quindi rientrato alla guida della predetta imbarcazione al fine di consentire ai Suoi familiari di salire a bordo per poi ripartire. L'attività di osservazione è proseguita sino alle ore 21.00 e, ad esclusione della assai limitata finestra temporale sopra descritta, per tutta la giornata Ella non è mai stato visto in compagnia di Suo figlio né è stata riscontrata la presenza dello stesso all'interno del parcheggio da parte di coloro che hanno svolto l'attività investigativa.

9) Con riguardo al giorno 25 agosto 2022 (giovedì), verso le ore 8.40 circa, Ella è stato visto ancora una volta allontanarsi dall'hotel (_____ alla guida dello scooter SH tg. _____ al fine di raggiungere la nota area di parcheggio onde iniziare il Suo turno di lavoro. Anche in tal caso, Ella indossava la T-shirt bianca riportante i due laghi, sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Nel corso della mattinata Ella ha svolto i medesimi

incombenti indicati analiticamente ai punti da a) a d) del giorno 1.8.2022 (quali, a titolo esemplificativo, accogliere i clienti, fornire indicazioni in ordine all'area deputata per il parcheggio dell'auto, riscuotere i pagamenti dagli utenti, etc.). Alle ore 10.30 circa Ella è stato raggiunto presso la predetta area parking da Sua moglie e da Suo figlio a bordo di una Volkswagen guidata da un altro uomo; nella specie i Suoi familiari, dopo un breve saluto, si sono diretti presso lo stabilimento balneare della struttura 'La Certosa' per godersi una giornata di mare mentre Lei è rimasto a svolgere regolarmente la Sua attività lavorativa come meglio sopra descritta fino alle ore 18.50 circa. Per tutto il periodo in cui Lei è rimasto presso l'area di parcheggio in questione Ella non è mai stato visto in compagnia di Sua moglie e di Suo figlio che hanno invece trascorso tutto il tempo in spiaggia. In seguito, verso le ore 19.45, gli agenti investigativi hanno visto Sua moglie e Suo figlio raggiungere a piedi il parcheggio; nell'occasione Ella, dopo averli salutati, si è intrattenuto a chiacchierare con alcuni soggetti ivi presenti salvo poi allontanarsi insieme agli stessi in sella allo scooter SH tg. EH42002 al fine di raggiungere la struttura Quattro Passi. 10) Con riguardo al giorno 26 agosto 2022 (venerdì), verso le ore 8.45, Ella è stato visto lasciare la struttura alberghiera in sella allo scooter sopra indicato al fine di raggiungere la nota area di parcheggio in Piazza Marina dei Cantone a Nerano. Anche in tal caso, Ella indossava la T-Shirt bianca riportante i due laghi, sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Nel corso della mattinata e fino alle ore 18.30 Ella ha svolto gli stessi incombeni indicati analiticamente ai punti da a) a d) del giorno 1.8.2022 (quali, a titolo esemplificativo, accogliere i clienti, fornire indicazioni in ordine all'area deputata per il parcheggio dell'auto, riscuotere i pagamenti dagli utenti, etc.). Alle ore 19.50 circa, Ella si è incamminato a piedi verso la struttura " situata nelle immediate vicinanze dell'area di parcheggio al fine di consumare un aperitivo in compagnia di un Suo conoscente. L'attività di osservazione è proseguita sino alle ore 20.00 e per tutta la giornata Ella non è mai stato visto in compagnia di Suo figlio né è stata riscontrata la presenza dello stesso all'interno del parcheggio da parte di coloro che hanno svolto l'attività investigativa.".

bensi per attendere ad altra attività di lavoro, ancorché incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale della famiglia; ma analogo ragionamento può essere sviluppato anche nel caso in cui il genitore trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura, perché ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore.

Tanto premesso, va precisato che gli investigatori escussi nel giudizio di prime cure) hanno riconosciuto la relazione investigativa loro mostrata all'esito della deposizione. Il contenuto delle testimonianze rese dai predetti è stato conforme a quanto indicato nel report e la versione dei fatti riferita da ciascuno di loro non è risultata in contrasto con quella fornita dagli altri agenti.

Tutti i predetti testimoni hanno confermato di aver visto, durante l'indagine,

·impegnato a svolgere un'altra attività lavorativa nei giorni dal 1°/8/2022 al 5/8/2022 e dal 22/8/2022 al 26/8/2022, precisamente quella di addetto (in compagnia di altri lavoratori) al parcheggio auto sito in I) negli orari di cui alla contestazione disciplinare (ossia il 1°/8/2022 dalle 13.30 alle 19.45, il 2/8/2022 dalle 9.15 alle 16.15, il 3/8/2022 dalle 10.30 alle 19.00, il 4/8/2022 dalle 9.00 alle 19.10, il 5/8/2022 dalle 8.50 alle 18.15, il 22/8/2022 dalle 9.00 alle 19.15, il 23/8/2022 da circa le 9.00 alle 19.15, il 24/8/2022 dalle 9.00 alle 19.15, il 25/8/2022 dalle 9.00 circa alle 18.50 e il 26 agosto dalle 9.00 circa alle 18.30). Tutti gli investigatori escussi hanno sottolineato che, nei predetti giorni ed orari, il figlio) non è stato mai presente con il padre nel parcheggio auto sito in P . L'attività prestata dal ricorrente era quella di accogliere gli automobilisti che volevano parcheggiare nella predetta area riservata a parcheggio, indicare loro la zona specifica in cui avrebbero dovuto posizionare l'auto all'interno del parcheggio, annotare il numero di targa su un ticket necessario per il successivo ritiro del veicolo, riscuotere il pagamento per la sosta in base al tempo effettivo utilizzato per il parcheggio. In alcune delle giornate in esame (dal 22/8/2022 al 26/8/2022),

il [redacted] indossava una t-shirt bianca contrassegnata con la lettera "P" sulla parte anteriore. Solo in un'occasione è stata notata la presenza al parcheggio per pochi minuti della moglie e del figlio, a bordo di un'auto Volkswagen con alla guida altra persona.

Non è emersa, all'esito delle contestazioni attoree di cui al ricorso in opposizione, alcuna necessità di escutere nuovamente i testi già sentiti nel giudizio di prime cure dopo il giuramento di rito, in virtù dell'eshaustività delle loro deposizioni da loro rese.

Peraltro, non acquista alcuna rilevanza la doglianza attorea circa la presunta discrasia che sarebbe esistente nelle dichiarazioni del teste ([redacted]) sul giorno (24 o 25 agosto) in cui si sarebbe verificata questa ultima circostanza. In realtà, non esiste alcuna contraddittorietà nelle affermazioni del [redacted] su tale fatto, perché il teste ha detto di aver visto il ricorrente con la famiglia nelle ore serali del 24 agosto, mentre l'episodio relativo alla presenza al parcheggio per pochi minuti della moglie e del figlio, a bordo di un'auto Volkswagen con alla guida altra persona, è riferito ad un giorno diverso, ossia al 25 agosto (cosa che emerge anche con evidenza dal report).

E' altresì da precisare che il nome degli agenti impiegati nell'attività investigativa è stato indicato dai testi (vedi deposizione di [redacted]), che ha fatto i nominativi di [redacted] ([redacted]), i quali hanno anche specificato che il numero degli addetti è stato di circa quattro per ogni giornata di appostamenti (vedi sempre deposizioni di [redacted], il quale ultimo ha detto che gli agenti impiegati nelle singole operazioni erano stati da tre a cinque). Indicative sono pure le fotografie allegate alla relazione investigativa (non disconosciute in senso formale dal lavoratore), dalle quali si riscontra che effettivamente il [redacted] ha espletato l'attività di parcheggiatore nei giorni di cui alla contestazione disciplinare.

Quindi, dall'istruttoria è risultato che il ricorrente, almeno nei giorni per cui è causa, non è stato costretto a "giocare a fare il parcheggiatore" al fine di evitare la compresenza del minore [redacted] con la sorella [redacted]

Né possono considerarsi rilevanti le testimonianze rese da

sulle circostanze specifiche di cui alla contestazione disciplinare relative allo svolgimento dell'attività di parcheggiatore da parte del ricorrente. Infatti, i predetti testimoni si sono limitati a rendere dichiarazioni generiche e prive di riferimenti concreti e specifici ai singoli giorni ed orari in cui si è svolta l'attività contestata di parcheggiatore, sottolineando soprattutto lo stato di sofferenza psicologica del minore•

1. Solo

ha detto: *"Confermo che nei giorni in cui mi recavo lì notavo che il bambino aveva una radio in mano e giocava a fare il parcheggiatore. Non ho mai visto il bambino maneggiare denaro, si limitava a giocare con il padre. Preciso che a volte anche il padre aveva la radiolina in mano"*. Ma tale affermazione è assolutamente generica e priva di riferimenti ai giorni in cui sarebbe stata riscontrata, oltre che smentita dagli agenti investigativi in relazione alle giornate di cui alla contestazione disciplinare e dalle fotografie allegata dalla convenuta.

Analoghe considerazioni devono farsi in relazione alle fotografie depositate dal lavoratore, in quanto non specificamente riferite alle giornate per cui erano stati concessi i congedi parentali.

In realtà, le dichiarazioni degli agenti investigativi rese in questo giudizio sono da considerarsi senz'altro più attendibili di quelle degli altri testi, in quanto frutto di una diretta osservazione sul campo (e, perciò, dettagliate e specifiche, oltre che confermate dall'allegata documentazione fotografica e dal dato temporale) e non condizionate da un eventuale incentivo economico dipendente delle risultanze dell'accertamento (quest'ultimo aspetto, adombrato dal lavoratore, è stato chiarito in istruttoria).

Quindi, devono ritenersi destituite di fondamento, oltre che irrilevanti, le censure del ricorrente relative alle dichiarazioni rese dai testi di parte opposta i quali, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo di questa fase del giudizio, hanno in modo convergente e all'unisono confermato quanto indicato nel report e la versione dei fatti riferita da ciascuno di loro non è risultata in contrasto con le dichiarazioni rese dagli altri agenti.

In particolare, come già detto, precise e circostanziate sono state le dichiarazioni del teste Cardinale il quale ha confermato: *"in tutte le giornate in cui ho svolto con i colleghi la mia attività investigativa presso _____, non ho mai notato la presenza del bambino all'interno della predetta area di parcheggio nel mentre il padre svolgeva le attività descritte"*.

Analogamente rilevante è stata la deposizione della teste _____, che ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto della presente indagine, in quanto per sua stessa ammissione ha partecipato all'attività investigativa quasi tutti i giorni. La predetta ha dichiarato in termini espressi che, nei giorni in cui è stata presente, ha visto *"il lavoratore unitamente ad altri colleghi ... nel mentre accoglieva gli automobilisti che dovevano posteggiare all'interno della predetta area, forniva informazioni su prezzi e servizi oltre che sull'area deputata al parcheggio, annotava il numero di targa su un apposito ticket ..."*, e ha altresì precisato testualmente *"non ho mai visto il bambino all'interno della predetta area di parcheggio e/o in compagnia del padre"*.

Pertanto, dall'attento scrutinio di tutte le deposizioni testimoniali e della documentazione probatoria versata in atti, è risultato certamente provato che, in tutte le giornate oggetto di osservazione investigativa, il bambino non era in compagnia del _____ -quando lo stesso era intento a svolgere l'attività di parcheggiatore presso l'area Parking di Piazza Marina del Cantone.

Riguardo alle contestazioni disciplinari relative alle ore successive allo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di parcheggiatore, va osservato che le stesse non possono costituire oggetto di valutazione da parte dello scrivente in ordine al prospettato abuso del diritto al congedo parentale. Infatti, è risultata poco chiara dall'istruttoria la presenza o meno del nucleo familiare nei vari spostamenti effettuati dal _____ soprattutto, che il genitore abbia trascurato la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura, non emergendo in maniera netta e precisa una sua inadempienza nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore.

Ma, deve ricordarsi ed applicarsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui *"qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare (come nel caso di specie), ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione (Cass. sent. n. 18836 del 2017, Cass. sent. n. 26764 del 2019)"*.

E, considerato che risultano provati gli episodi di abuso del diritto potestativo relativi allo svolgimento dell'attività di parcheggiatore da parte del ricorrente in tutti i giorni di cui alla contestazione disciplinare ed almeno negli orari in precedenza esposti (e, quindi, non solo nelle giornate dal 1° agosto 2022 al 5 agosto 2022, quando il ricorrente avrebbe dovuto lavorare dalle 6 alle 14, ma pure dal 22/8/2022 al 26/8/2022, giornate in cui avrebbe avuto un turno dalle ore 14 alle ore 22, nelle quali invece risulta dimostrato che il lavoratore ha svolto l'attività di parcheggiatore almeno fino alle 19.00), tenuto conto dell'assenza del figlio durante l'espletamento dei predetti compiti e – quindi – della totale violazione della finalità posta a base dell'istituto dei congedi parentali, va ritenuto che la sanzione del licenziamento per giusta causa sia stata legittimamente irrogata a :

Come precisato dalla citata Cass. n. 16207/08, il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, att. 32, comma 1, lett. b), nel prevedere - in attuazione della Legge - delega 8 marzo 2000, n. 53 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia.

La regola generale seguita dalla Cassazione (vedi anche n. 21017/15) per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento (che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario), è quella di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale; dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.

Esaminato il rapporto di lavoro per cui è causa e tutte le circostanze del caso particolare, pur tenuto conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "*non scarsa importanza*" di cui all'art 1455 c.c., va ritenuto che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulti giustificata perché avvenuta in presenza di un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto potestativo al godimento del congedo parentale ex art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di preavviso - del rapporto e da incidere in negativo sull'elemento fiduciario. Il comportamento del

infatti, porta a ritenere che la continuazione del rapporto sia pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza della condotta del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento relativo al complesso delle prestazioni proprie della sua posizione contrattuale, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Proprio la buona fede del lavoratore è da ritenere insussistente a seguito di quanto emerso dall'istruttoria.

Pertanto, in virtù di quanto sinora esposto, va ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato a _____ con comunicazione del 29/9/2022.

Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.

Le spese di lite relative alla sola fase di opposizione, liquidate come in dispositivo e da aggiungersi a quelle già oggetto di condanna per il giudizio di prime cure, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

a) rigetta il ricorso;

b) condanna al pagamento in favore della controparte delle spese di lite relative a questa fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 1.250,00, oltre I.V.A. CPA e spese forfettarie come per legge.

Torre Annunziata, 17/4/2024

Il Giudice del lavoro

Dott. Aldo Rizzo

